

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5395 del 03/10/2024
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - CONSORZIO IRRIGUO S. ANTONIO - RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (DIMINUZIONE DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CAVRIAGO (RE), AD USO IRRIGUO AGRICOLO - PROC. REPPA4291 - SINADOC 40679/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5618 del 03/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - CONSORZIO IRRIGUO S. ANTONIO - RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (DIMINUZIONE DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CAVRIAGO (RE), AD USO IRRIGUO AGRICOLO - PROC. REPPA4291 - SINADOC 40679/2023.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo agricolo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae nn. 118 del 29/09/2022 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 3937 del 31/08/1993 della Giunta della Regione Emilia-Romagna veniva rilasciata la concessione (proc. REPPA4291) alla Consorzio Irriguo S. Antonio, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo agricolo, mediante n. 1 pozzo (avente portata massima di 50 l/s e volume di prelievo pari a 278.600 m³/anno) situato in Comune di Cavriago (RE), con scadenza fissata al 04/03/2012;
- il legale rappresentante del suddetto Consorzio Irriguo S. Antonio - C.F. 91007880353 - ha presentato il 28/02/2012 alla Regione Emilia-Romagna (assunta al protocollo regionale con il n. 67293 in data 14/03/2012) domanda di rinnovo, con approvazione di variante non sostanziale (riduzione del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m. 130;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cavriago (RE), su terreno di proprietà del Consorzio richiedente censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n° 3, Mappale n° 42; coordinate UTM-RER: X: 621.372; Y: 952.416;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 158.700;

DATO ATTO che il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo e variante non sostanziale della concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27 e 31 e seguenti, R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col "*Metodo ERA*" di cui alla c.d. "*Direttiva Derivazioni*" dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Reggio Emilia (assunto al protocollo ARPAE con il n°104296 in data 06/06/2024);
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (assunto al protocollo ARPAE con il n° 95641 in data 24/05/2024);

ACCERTATO che:

- il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2024;
- il richiedente ha versato la somma pari a 753,23 euro a titolo di deposito cauzionale il 18/09/2024;
- con nota del 15/07/2024 protocollo n. 129280 lo scrivente Servizio ha richiesto il pagamento dei canoni dal 2001 al 2023;

- con istanze assunte al protocollo n. 158004 del 03/09/2024 e 165662 del 16/09/2024 il Consorzio Irriguo S. Antonio ha richiesto di eccepire la prescrizione dei canoni dal 2001 al 2018, ai sensi dell'art. 2948 del C.C., e la rateizzazione della somma dovuta per gli anni 2019 al 2023;
- con Determina n. 5083 del 19/09/2024 è stata assentita la rateizzazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per i canoni non corrisposti, comprensivi degli interessi legali, dal 2019 al 2023;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo, con approvazione di variante non sostanziale, della concessione codice pratica REPPA4291;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al Consorzio Irriguo S. Antonio - C.F. 91007880353, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante non sostanziale (diminuzione del volume annuo del prelievo) della concessione

per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica REPPA4291, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 130;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cavriago (RE), su terreno di proprietà del Consorzio richiedente censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n° 3, Mappale n° 42; coordinate UTM-RER: X: 621.372 Y: 952.416;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 50;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 158.700;
- corpo idrico interessato: cod. 2370ER-DQ2-CCI Nome: Conoide Enza - confinato inferiore Conoide Enza - confinato inferiore (limite acquifero A2 mt 45,65 da p.c.);

2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2033**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/09/2024;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per per il canone dell'anno 2024 è stato pagato;
5. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni pregressi, sarà corrisposto secondo il piano di rateizzazione di cui alla Determina n. 5083 del 19/09/2024;
6. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 753,23 euro, è stata versata;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
dott. Richard Ferrari**
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio Irriguo S. Antonio, C.F. 91007880353 (codice pratica REPPA4291).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da n. 1 pozz. avente profondità di m. 130 con colonna filtrante in acciaio del diametro di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 55, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 21 e m 35,7, tra m 43,5 e m 47,5, tra m 48 e m 55, tra m 66,5 e m 79, tra m 87,5 e m 89 dal piano di campagna.

L'opera di presa è sita in Comune di Cavriago (RE), su terreno di proprietà del Consorzio richiedente censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n° 3, Mappale n° 42; coordinate UTM-RER: X: 621.372 Y: 952.416.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo agricolo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Cavriago (RE), foglio n° 3, mappali n.ri 43, 197, 30, 195, 34, 27, 196, 139, 133, 285, 286, 287, 288, 11, 263, 9, 118, 3, 116, 264 e foglio n° 64 mappali n.ri, 215, 84, 153, 80, 81, 82, 198, 284, 228, 236, 226, 222, 225, 204, 85, della superficie complessiva di circa 37.00.00 Ha.

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 50 e nel limite di volume complessivo pari a m³/annui 158.700.

Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2370ER-DQ2-CCI Nome: Conoide Enza - confinato inferiore (limite acquifero A2 mt 45,65 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2024** ammonta a **euro 753,23**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 753,23 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di

misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Paglia Tiziano (C.F. PGLTZN58H12H223D), in qualità di legale rappresentante del Consorzio Irriguo S. Antonio (C.F. 91007880353), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 12/09/2024

**Firma, per accettazione, il legale
rappresentante del concessionario**

Paglia Tiziano

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.